PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2697 di lunedì 12 settembre 2011

Decreto 81: novità per la bonifica degli ordigni bellici

Al via il riesame del D.Lgs. 81/2008 per introdurre nuove norme per la prevenzione in caso di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.

Roma, 12 Sett - Il 6 settembre è iniziato l'esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati del Testo Unificato delle pdl C. 3222 e C. 3481, che modifica in più parti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20035] ?#>

In particolare, il Testo Unificato interviene sugli articoli 28, 91, 100, 104, nonché sugli allegati XI e XV, del D.Lgs. 81/2008.

Più specificamente, in materia di sicurezza sul lavoro, si prevede che:

- le aziende debbano tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo;
- venga demandato al coordinatore della progettazione la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio;
- vengano specificamente previsti nel piano di sicurezza e coordinamento i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo;
- vengano definiti, nell'ambito delle modalità attuative di particolari obblighi connessi all'attività dei cantieri temporanei o mobili, i requisiti che devono possedere le impresa specializzate autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degli ordigni (adeguata capacità tecnico-economica, impiego di idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica, e iscrizione ad un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa).

Fonte: Camera dei Deputati.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.